



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Provincia di Roma

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ARENILI

INDICE

ART. 1 Ambito di applicazione

ART. 2 Uso delle aree

ART. 3 Stagione balneare

ART. 4 Zone di lago riservate alla balneazione

ART. 5 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

ART. 6 Attività sugli arenili

ART. 7 Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

ART. 7.1 modalità di presentazione della domanda

ART. 7.2 durata

ART. 7.3 obblighi del titolare dell'autorizzazione

ART. 7.4 trasferimento dell'autorizzazione

ART. 7.5 decadenza dall'autorizzazione

ART. 7.5 decadenza dall'autorizzazione

ART. 7.6 responsabilità del titolare

ART. 8 Disciplina del commercio ambulante, della fotografia e ritrattistica, delle scuole di vela e di nuoto

ART. 9 Disciplina della pesca

ART. 10 Attività di gioco e svago

ART. 11 Fuochi d'artificio

ART. 12 Imbarcazioni

ART. 13 Sanzioni Amministrative

ART. 14 Entrata in vigore

ART. 15 abrogazioni

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ARENILI

art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente testo disciplina le modalità d'uso, di concessione e di gestione di tutte quelle aree di proprietà privata, comunale e demaniale, che nel loro insieme costituiscono l'arenile del territorio di Trevignano Romano, intendendo per tale l'insieme delle aree il cui suolo, assente di flora, sia costituito principalmente da sabbia o rocce affioranti, per una fascia compresa tra la battigia e la vegetazione spontanea ripariale.

art. 2 (Uso delle aree)

Gli arenili pubblici del territorio comunale, siano essi di proprietà dello stato che del comune, possono essere concessi solamente per gli usi previsti dall'art. 4 del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (BUR 20 Dicembre 2004, n. 35, s.o. n. 7). E' esclusa qualsiasi forma di edificazione, fatti salvi i manufatti a servizio della balneazione, previa acquisizione dei nulla osta degli enti preposti, tali manufatti comunque:

- Dovranno rispettare le prescrizioni previste dal Comune di Trevignano Romano;
- Dovranno essere realizzati con materiali di facile rimozione, esclusivamente in legno ed ancorati al suolo con sistemi che ne garantiscano la stabilità, sono ammesse parti strutturali in metallo che non siano visibili all'esterno;
- Non possono essere realizzati in muratura;
- Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno.

art. 3 (Stagione balneare)

La stagione balneare di norma inizia il 1 giugno e termina il 15 settembre di ogni anno. Ogni stabilimento può comunque svolgere la sua attività a partire dal periodo pasquale, previa comunicazione al Comune, ed a condizione che siano attivati tutti i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate al successivo art. 7. Non è comunque possibile iniziare l'attività successivamente all'ultimo fine settimana del mese di giugno e terminarla prima del quarto fine settimana (sabato e domenica) di agosto. L'amministrazione deve provvedere ad individuare prima del periodo di inizio stagione, qualora non sia provvista di PUA approvato, le aree libere nelle quali assicurare il servizio di salvamento. Nelle aree libere in cui non è garantito il servizio di salvamento, il comune deve predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua Italiana, Inglese e Tedesca con la seguente dicitura: **ATTENZIONE - SPIAGGIA LIBERA — BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZI DI SALVATAGGIO**. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne devono essere disciplinati da apposita ordinanza emanata dall'amministrazione comunale per motivi di pubblica incolumità e sicurezza.

art. 4 (Zone di lago riservate alla balneazione)

In considerazione della elevata presenza turistica sulla fascia costiera comunale, la zona di lago antistante la spiaggia compresa entro il limite dei 100 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso-arancione disposti parallelamente alla costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di m 15 uno dall'altro. Nelle spiagge libere è facoltà del comune provvedere in tal senso o apporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua Italiana, Inglese e Tedesca. Con la seguente dicitura: **ATTENZIONE — LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO**. Nelle zone destinate alla balneazione:

- 1 è vietato il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione di:
 - natanti a remi tipo, canoe, pattini, mosconi, pedalò;
 - imbarcazioni a vela purché viaggianti ad una velocità di sicurezza;
 - imbarcazioni a motore se condotte a remi.
- 2 Le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario, ed i windsurf, dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di atterraggio con andatura al minimo.
- 3 E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, ad eccezione di quelle strutture per le quali l'autorità competente abbia rilasciato l'autorizzazione. In tal caso i concessionari dovranno provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti ed apporre idoneo cartello in più lingue con scritto: "STABILIMENTO AUTORIZZATO ALL'ATTERRAGGIO DI WINDSERF. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito solamente qualora non siano presenti bagnanti nelle zone interessate.
- 4 E' vietato l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati.

art. 5 (Prescrizioni sull'uso delle spiagge)

Sulle spiagge è vietato:

- Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero a quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio, comunque lasciando un adeguato spazio per il libero transito;
- Lasciare sulle spiagge libere oltre il tramonto del sole ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di 1/3 della profondità della spiaggia, destinata esclusivamente al libero Transito ;
- Qualsiasi attività commerciale ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato;
- Campeggiare anche temporaneamente nelle ore diurne;
- Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso o alla pulizia delle spiagge;
- Praticare sia sugli arenili sia negli specchi d'acqua immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, bocce, basket, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi, i suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari.

- Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- Accendere fuochi senza la prescritta autorizzazione;
- Introdurre o usare sostanze infiammabili e/o bombole di GPL; è consentito ai concessionari l'uso personale di bombole purché in osservanza della normativa vigente in materia;
- Sorvolare le spiagge e gli specchi d'acqua con qualsiasi velivolo, ad eccezione di quelli dei mezzi di soccorso e di polizia, a quota inferiore a 300 m;
- Effettuare pubblicità mediante lancio anche per mezzo di aerei, di materiale pubblicitario se non espressamente autorizzati.;
- Effettuare pubblicità, anche sul lago, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica, salvo le seguenti eccezioni:
 - Sulle aree in concessione dotate di impianto fisso, autorizzato per diffusione sonora, in orari che non rechino disturbo alla quiete pubblica, i concessionari di impianti di diffusione sonora devono procedere obbligatoriamente alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità emessi da organi istituzionali (regione, comune, Forze dell'ordine ecc.);
 - Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasposto di passeggeri possono trasmettere da bordo annunci, anche registrati, l'annuncio, da diffondere a volume moderato, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve avere per oggetto solamente la gita al lago.

art. 6 (Attività sugli arenili)

Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, per un massimo di giorni da uno a cinque (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento. corredate dei relativi nulla osta.

Nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari di Trevignano Romano è possibile svolgere manifestazioni sportive e ricreative, giochi spettacoli ecc... con una durata di 30 gg. rinnovabili nell'arco della stagione destinate ai clienti, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti semplicemente poggiati sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre. Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento corredate dei relativi nulla osta.

art. 7 (Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari)

a) Con la dizione "Stabilimento Balneare" o "Struttura Balneare" si intendono comprese tutte le aree attrezzate con finalità turistico ricreative, che ricadano nell'arenile. Con la dizione "Concessionario" si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità

dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui al precedente punto e titolari della concessione demaniale e/o comunale.

b) Gli stabilimenti devono essere aperti al pubblico almeno dalle ore 9.30 alle ore 18,30 I concessionari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al pubblico, devono:

- Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto della normativa vigente, ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà alla chiusura d'autorità dell'esercizio fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca copie delle ordinanze comunali, e delle Autorità competenti, della concessione comunale e di ogni altro atto o documento attestante la regolarità dell'attività svolta.
- Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del lago, nonché la pulizia per 5 m a destra e sinistra dei limiti della concessione per tutto il periodo autorizzato.
- Il concessionario deve predisporre presso lo stabilimento apposita attrezzatura per la raccolta differenziata dei rifiuti.

c) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza comunale stagionale. In particolare devono essere rispettate le distanze previste nella concessione dell'area.

Analogamente i comuni devono provvedere alla pulizia delle spiagge libere attrezzate non di competenza dei gestori di stabilimenti.

d) Le zone concesse dovranno essere delimitate con una recinzione costituita da una gomina sorretta da pali di altezza di circa 90 cm. I concessionari di stabilimenti balneari devono provvedere all'installazione di pedane di raccordo tra il proprio stabilimento e la battigia, idonei per il transito dei disabili. Tali pedane dovranno avere andamento perpendicolare al bagnasciuga ed essere prolungate sino in prossimità di essa. I concessionari per migliorare la mobilità dei disabili all'interno dell'area in concessione, potranno predisporre ulteriori percorsi trasversali di collegamento.

e) Oltre l'orario di apertura degli stabilimenti, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solamente dietro espresso consenso del concessionario, e previa autorizzazione comunale e dell'autorità di pubblica sicurezza qualora necessaria.

f) La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteo avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza degli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto mediante innalzamento di una bandiera rossa sugli appositi pennoni dislocati allo scopo sulla spiaggia.

g) Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

- Un'idonea imbarcazione di emergenza riportante la scritta "EMERGENZA" o "SALVATAGGIO" ovvero, in alternativa un'idonea imbarcazione a motore a servizio di più stabilimenti che abbiano un piano collettivo di salvataggio previo nulla osta della provincia di Roma.

- Almeno un estintore da 5 Kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio.

- La disponibilità pubblica di un collegamento telefonico alla rete di pronto soccorso;

- Presso ogni concessionario, in luogo facilmente accessibile deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso avente il seguente contenuto minimo:

1 flacone da 250 cc di acqua ossigenata

1 flacone da 250 di soluzione fisiologica sterile

5 confezioni di buste di garza idrofila sterile (cm 10x 10)

1 kg di garza idrofila non sterile (cm 20 x20)

1 confezione di cerotto medicato (varie misure)

1 tubetto di antistaminico

1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner)

□ 1 confezione di guanti monouso in lattice (100)

h) I servizi igienici, che possono anche trovarsi nelle immediate vicinanze e non necessariamente all'interno dello stabilimento balneare, devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero, in via del tutto eccezionale e per giustificati motivi tecnici, essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

i) I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile per permettere la loro immediata identificazione.

l) E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di smaltimento o scarico alla rete fognaria comunale. Tale divieto dovrà essere riportato in maniera ben visibile all'interno dello spazio doccia.

m) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio, i concessionari sono tenuti a controllare le installazioni prima della chiusura serale dell'impianto per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

n) E' fatto obbligo ai concessionari di segnalare alle autorità di polizia del verificarsi di incidenti sul demanio e negli specchi d'acqua antistanti.

o) Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio delle attrezzature di seguito indicate, e' necessaria l'autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore per il caso specifico.

L'autorizzazione avrà come oggetto il noleggio di:

- ombrelloni
- sdraio
- lettini
- natanti senza motore .

p) Il numero complessivo delle autorizzazioni che potranno essere rilasciate é determinato in ragione del venticinque per cento della superficie interessante il territorio del Comune di Trevignano Romano, compreso tra il fosso dei Castagni e via di Pratolungo.

q) Non potranno essere rilasciate autorizzazioni per il tratto di arenile compreso tra Piazzale del Molo ed il tratto di via della Rena fino al fosso dei Castagni.

r) L'occupazione dell'arenile da parte del soggetto autorizzato per l'esercizio dell'attività di noleggio non potrà interessare un'estensione del bene demaniale superiore a 50 (cinquanta) metri lineari.

s) I competenti uffici comunali, all'atto del rilascio dell'autorizzazione dovranno assicurarsi che sia comunque garantito anche il libero accesso alla spiaggia;

art. 7.1

(modalità di presentazione della domanda)

1) Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio di cui sopra, dovranno presentare domanda in carta semplice all'Ufficio protocollo del Comune ovvero inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al responsabile del Settore.

2) La domanda deve indicare i seguenti dati:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale;
- indicazione delle attrezzature per le quali si richiede l'autorizzazione (vedi art. 7 lettera o), specificando il numero, il tipo e le caratteristiche se trattasi di natanti;
- ubicazione del tratto di arenile ove si intende esercitare l'attività di noleggio.

3) nella domanda deve essere dichiarato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:

il possesso dei seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al registro dei mestieri ambulanti per l'attività' di noleggio(art. 121Tulps);
- certificato di residenza in carta semplice (2 copie);
- certificato di stato di famiglia in carta semplice(2 copie);
- documento attestante la concessione dell'area o la disponibilità ad occuparla, rilasciata dagli organi preposti o dichiarazione sostitutiva di notorietà con l'indicazione degli estremi **della concessione rilasciata**;
- documento attestante la disponibilità delle attrezzature degli impianti; .
- dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di un bagnino abilitato al salvataggio.

Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di quelli oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Il richiedente all'atto del rilascio dell'autorizzazione ed in caso di rinnovo dovrà presentare la tabella delle tariffe per il noleggio delle attrezzature come specificato all'art. 2.

art. 7.2 (durata)

L'autorizzazione ha carattere stagionale, per la durata di mesi 6 (180 giorni consecutivi) dal 1° Aprile al 30 Settembre di ogni anno e verrà rinnovata su richiesta scritta del titolare dopo avere espletato gli accertamenti previsti per legge.

art. 7.3 (obblighi del titolare dell'autorizzazione)

E' obbligo dei titolari di concessione di aree demaniali per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel periodo della stagione balneare assicurando la presenza di bagnini muniti di regolare brevetto;

Al responsabile dell'organizzazione di salvamento compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione

Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone sul quale dovrà essere issata:

BANDIERA BIANCA per segnalare la regolare attivazione della postazione – tempo buono;

BANDIERA GIALLA indicante chiusura ombrelloni- usare cautela nella balneazione;

BANDIERA ROSSA indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti su ordine del concessionario o della Autorità Competente.

Su ciascun pennone deve essere affisso un idoneo cartello indicante in Italiano, Inglese e Tedesco il significato delle bandiere.

Ad ogni postazione di salvamento deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Nuoto Sezione Salvamento.

L'assistente bagnanti deve indossare l'apposita tenuta indicante la qualifica e deve stazionare nella postazione durante l'orario di apertura dello stabilimento. In nessun caso può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

E' obbligo dei titolari di stabilimenti balneari di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello o moscone colorato in rosso con apposta, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" e completo di scalmi, remi ed ancora, nonché munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di palloneambu, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, fischiello, maschera, pinne e binocolo.

Gli stabilimenti che intendano rimanere aperti esclusivamente per Elioterapia nel periodo tra l'inizio della stagione e l'ultima settimana di maggio e dopo il secondo fine settimana di settembre, non devono provvedere al servizio di salvamento e dovranno esporre, oltre alle bandiere rosse che ne indicano la mancanza, anche cartelli in Italiano, Inglese e Tedesco, che contengano il seguente avviso:

STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA — SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO

Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti che attuino comunque il servizio di salvamento

Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare le proprie postazioni di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.

Il titolare dell'autorizzazione in ogni caso e' tenuto a provvedere al servizio di pronto soccorso per i casi di infortunio e di assistenza sanitaria.

Presso ogni concessionario, in luogo facilmente accessibile deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso avente il contenuto minimo previsto nel precedente art. 7

Osservare e fare osservare le disposizioni per la tranquillità dei bagnanti e le misure di tutela della moralità pubblica.

Nel caso di autorizzazioni che consentono il noleggio di natanti di qualsiasi tipo (pedalò, pattini, sandolini, mosconi, ecc. ad esclusione delle imbarcazioni definite di competizione e/o

similari, per le quali occorre una preparazione specifica per condurle) il titolare dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- mantenere in piena efficienza i mezzi abilitati al noleggio ed i relativi organi di governo e di manovra;

- assicurarsi che l'imbarco di persone sia limitato al numero dei posti a sedere, affinché non sia impedito l'uso dei remi;

- su ogni imbarcazione sarà indicato il numero ed il nome del noleggiante per permettere un immediato controllo;

- il noleggio delle imbarcazioni sopra trattate non può essere concesso ai bambini e ragazzi di età inferiore agli anni 18 se non accompagnati da una persona maggiorenne;

- dotare i natanti di cinture di salvataggio per ogni persona imbarcata o un salvagente ogni due.

- garantire che durante il servizio ci sia a disposizione un mezzo nautico con cavo di rimorchio e di salvataggio anche per il recupero dei mezzi noleggiati in difficoltà o per ordinare il

rientro degli stessi in caso di repentino cambiamento delle condizioni climatiche o di altro pericolo.

- Il noleggiante deve rendere edotti i noleggiatori, mediante avviso ben visibile nel luogo di stazionamento, delle anzidette prescrizioni;

- qualora fosse permessa la navigazione notturna (vedere provvedimenti sindacali), i natanti dovranno essere dotati altresì di 2 fuochi a mano, a luce rossa o pistola"very" munita di 2

cariche a stelle rosse;

- obbligo alla tenuta di un registro le cui pagine saranno numerate e vidimate presso l'Assessorato Trasporti della Regione Lazio (salvo mutate condizioni normative regionali) su cui registrare le generalità e gli estremi di un documento di identificazione della persona a cui si affida il natante; ,
- l'obbligo di apporre ben visibile al pubblico oltre alla tabella delle tariffe di noleggio, un AVVISO contenente le norme regolamentari;
- dovrà controllare che la navigazione avvenga entro 200 metri dalla riva, apponendo se necessario boe segnaletiche (munirsi di permesso per l'installazione) o altri mezzi di segnalazione di distanza da rispettare.

art. 7.4

(trasferimento dell'autorizzazione)

Ai fini del trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione comunale è necessario il nullaosta del Responsabile del Settore, tale trasferimento può avvenire solo in due casi:

1) cessione di azienda.

2) morte del titolare.

In caso di cessione di azienda il titolare di autorizzazione deve produrre istanza in carta da bollo di rinuncia al permesso, ed il subentrante, una relativa istanza in bollo di volere subentrare al cedente dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione la voltura della stessa e' accordata in ordine di precedenza, ai figli ed al coniuge superstite, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

art. 7.5

(decadenza dall'autorizzazione)

Il titolare decade dal diritto di esercitare l'attività di noleggio disciplinata dal presente regolamento, quando non lo esercita nei 30 (trenta) giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, tale decadenza non si verifica quando l'impossibilità di svolgere il servizio è conseguente al caso fortuito ed a cause di forza maggiore.

Costituiscono altresì ulteriori condizioni di decadenza:

- l'esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia;
- sentenza passata in giudicato con cui è stata dichiarata il fallimento del titolare;
- ogni altra grave irregolarità riscontrata dai competenti uffici comunali durante o causa dell'esercizio del servizio da parte del titolare.

art. 7.6

(responsabilità del titolare)

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di stipulare apposito contratto di assicurazione contro gli infortuni che possano derivare od essere causati agli utenti del servizio durante il noleggio delle attrezzature balneari.

Copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta ai competenti uffici comunali entro 10 gg. dal rilascio della prescritta autorizzazione.

Il titolare rimane comunque il solo ed esclusivo responsabile per eventuali danni a chiunque o comunque causati nell'esercizio dell'attività in questione, rimanendo esclusa ogni responsabilità in tal senso del comune concedente l'autorizzazione.

art. 8

(Disciplina del commercio ambulante, della fotografia e ritrattistica, delle scuole di vela e di nuoto)

L'esercizio nelle aree demaniali e comunali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti a posto fisso e delle attività di scuola di vela e nuoto è consentito nel periodo della stagione balneare esclusivamente ai soggetti in possesso dei regolari permessi di legge.

Tali permessi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.

Tali attività devono comunque aver luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

art. 9

(Disciplina della pesca)

Durante la stagione balneare è vietato:

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di lago riservata alla balneazione stabilita da ciascun comune;

art. 10

(Attività di gioco e svago)

Le attività di gioco e svago (giochi gonfiabili, giochi per bambini ecc.) sono autorizzate esclusivamente all'interno delle concessioni demaniali che consentano l'installazione delle attrezzature per tali attività.

art. 11

(Fuochi d'artificio)

Il concessionario deve rendere disponibile l'area avuta in concessione, per l'effettuazione di manifestazioni con fuochi d'artificio da parte delle competenti autorità. Nella zona di sicurezza (spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico), non è consentito il transito di persone o animali eccetto una piccola aliquota di personale preposto al soccorso pubblico, in grado di soccorrere gli addetti in caso d'incidente.

Gli stabilimenti confinanti con il sito interessato dai fuochi d'artificio, durante lo spettacolo pirotecnico, non possono esercitare nessuna attività e dovranno essere sgombrate dagli avventori.

art. 12

(Imbarcazioni)

E' vietato lo stazionamento di imbarcazioni di qualunque genere sulla spiaggia o nello specchio acqueo antistante senza la prevista autorizzazione, le stesse dovranno essere collocate nelle aree appositamente adibite e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. L'imbarcazione deve avere apposita targhetta identificativa del proprietario e numero dell'autorizzazione;
2. L'imbarcazione deve essere tenuta in buono stato di manutenzione;
3. Deve essere garantita la pulizia sia dell'imbarcazione che dell'area di sedime per tutto il periodo autorizzato.

art. 13 (Sanzioni Amministrative)

Ai trasgressori al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato penale, saranno comminate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Navigazione, nonché quelle della normativa sulle attività commerciali e dei pubblici esercizi.

La mancata osservanza di disposizioni del presente regolamento, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta comunque l'applicazione di una sanzione da 50,00 a 500,00 Euro.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00, oltre alla rimozione dell'imbarcazione ed il suo deposito presso l'isola ecologica comunale, decorsi 10 giorni dalla notifica del verbale senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato la restituzione previo pagamento della sanzione amministrativa, rimozione e spese di deposito, l'imbarcazione sarà distrutta con addebito delle spese al legittimo proprietario.

Le imbarcazioni sprovviste di targhetta identificativa saranno considerate relitto abbandonato rimosse e distrutte (decorsi 10 giorni senza che ne sia stata reclamata la proprietà)

art. 14 (Entrata in vigore)

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Contestualmente si procede alla pubblicazione tramite albo pretorio on – line, istituito in apposita sezione del sito istituzionale.

art. 15 (abrogazioni)

L'entrata in vigore del presente regolamento annulla l'allegato alla deliberazione di C.C. n. 57 del 31/07/1998